

In breve

a cura di Luisa Crisigiovanni

Dall'Italia

Riforma del processo civile

Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010.

Il decreto legislativo di attuazione della riforma del processo civile (Legge n. 69/2009) ha introdotto la mediazione civile e commerciale come strumento per giungere a una conciliazione. A partire dal 21 marzo, quindi, entra in vigore la riforma approvata e per un gran numero di cause civili non sarà più possibile far ricorso al giudice senza aver prima tentato la via della conciliazione di fronte a uno degli organismi abilitati. Solo nel caso in cui non si raggiungesse l'accordo, si andrà in tribunale.

La riforma interessa tutte le cause relative a:

- diritti reali;
- divisione;
- successioni ereditarie;
- patti di famiglia;
- locazione;
- comodato;
- affitto di aziende;
- contratti assicurativi, bancari e finanziari;
- responsabilità medica;
- diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità.

Solo dal 20 marzo 2012 la mediazione obbligatoria riguarderà anche le cause condominiali e il risarcimento danni da incidenti stradali.

È necessaria l'assistenza degli avvocati nei procedimenti di conciliazione obbligatoria e la costituzione di una cabina di regia permanente tra il ministro e l'avvocatura.

Ci si rivolge al mediatore non per stabilire chi ha ragione o chi ha torto, ma per trovare una soluzione in grado di soddisfare entrambi i contendenti. Il ruolo del mediatore è quello di favorire un accordo amichevole di definizione della controversia, e non quello di arbitro. Quindi la procedura prevede che siano le parti, non il mediatore, a definire i contenuti dell'accordo, con tutte le soluzioni e le modalità che ritengono utili.

Il mediatore al quale affidarsi per trovare una soluzione può essere scelto liberamente tra i soggetti iscritti all'Albo degli organismi di conciliazione del ministero della Giustizia. Una volta presentata la domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro entro 15 giorni dalla data di deposito della domanda.

Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione. Tutta la procedura deve concludersi, per legge, nel termine massimo di 120 giorni.

Se si raggiunge un accordo direttamente tra le parti, la procedura si conclude. Quando l'accordo non si trova si ha il diritto di ricorrere al tribunale.

Se l'altra parte non accetta l'invito alla mediazione o non si presenta all'incontro fissato dal mediatore, la segreteria della Camera di conciliazione consegna un verbale di fallita conciliazione per mancata adesione della controparte.

La mediazione ha un costo che serve a retribuire il conciliatore e che è a carico di entrambe le parti in causa. Tali costi sono fissati dal ministero della Giustizia.

Per coloro che raggiungono un accordo è previsto un incentivo fiscale.

Acquisto prima casa

Regolamento recante la disciplina del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali.

Decreto n. 256 del 17 dicembre 2010.

Lo scorso 18 febbraio è entrato in vigore il regolamento del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Gioventù.

I destinatari del provvedimento sono coppie coniugate o nuclei familiari anche con un solo genitore con figli minori, che facciano richiesta di mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale e che non siano proprietari di altri immobili (a meno che non si tratti di case avute in eredità e che siano in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli). I soggetti devono avere, al momento della domanda di mutuo, meno di 35 anni.

Il reddito complessivo Isee del nucleo familiare deve essere di massimo 35.000 euro. Inoltre il 50% al massimo del reddito Irpef del nucleo deve derivare da un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

L'immobile da acquistare non deve essere una casa di lusso (dunque non deve appartenere alle categorie catastali A1, A8 e A9) e deve avere una superficie di massimo 90 metri quadrati.

Per godere della garanzia del Fondo anche i mutui devono avere caratteristiche particolari: il capitale richiesto non può superare i 200mila euro e il tasso non può superare l'Irs o l'Euribor + uno spread di 1,20% per mutui fino a 20 anni e l'Irs o l'Euribor + uno spread dell'1,5% per quelli di durata superiore.

Il Fondo interverrà a garanzia dei mutui erogati da banche e finanziarie che abbiano stipulato con il Dipartimento della Gioventù apposite convenzioni sulla base del Protocollo di intesa Dipartimento della Gioventù-Abi, che al momento non c'è ancora. Dunque, non tutte le banche erogheranno mutui garantiti dal Fondo, ma solo quelle che abbiano siglato un'apposita convenzione. Visto la garanzia del Fondo, le banche aderenti non potranno richiedere ai mutuatari garanzie aggiunte oltre all'ipoteca sull'immobile.

Se sono passati 100 giorni lavorativi dalla scadenza della rata e il mutuatario non paga in tutto o in parte la rata, allora su richiesta della banca interviene il Fondo.

La garanzia del Fondo è pari al massimo al 50% della quota capitale del mutuo più gli oneri (max 5% del capitale residuo) e gli interessi con-

trattuali in misura pari al massimo al tasso legale, per un massimo comunque di 75mila euro per un intero mutuo.

Per la parte rimanente la banca si rifarà direttamente sul mutuatario.

Credito al consumo: accesso ai dati per i finanziatori Ue

Il Garante per la protezione dei dati personali ha dato il via libera allo schema di delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (Cicr), con il quale viene prevista la possibilità per gli istituti di credito e le società finanziarie degli Stati membri dell'Ue di accedere alle banche dati italiane, pubbliche e private, contenenti informazioni sul credito.

Lo schema di delibera, dando attuazione alla direttiva europea in materia, consente ai finanziatori operanti nell'ambito dell'Unione europea di accedere ai Sic (Sistemi di informazione creditizie) e alla centrale rischi della Banca d'Italia in condizioni "non discriminatorie" rispetto a quelle previste per i finanziatori italiani (in particolare per quanto riguarda i costi, la qualità del servizio di accesso ai dati, le modalità per la sua fruizione e la tipologia di informazioni fornite).

Lo schema prevede, inoltre, che venga salvaguardato il "principio di reciprocità", su cui si fondano le banche dati sul credito operanti in Italia, in base al quale l'accesso è consentito soltanto ai finanziatori che forniscono a loro volta le informazioni creditizie in loro possesso.

Il parere è stato reso dal garante su una versione aggiornata dello schema di delibera, che tiene conto

degli approfondimenti e delle indicazioni fornite dalla stessa autorità agli uffici della Banca d'Italia allo scopo di garantire un più elevato standard di tutela del diritto alla protezione dei dati personali. Sulla base delle osservazioni dell'autorità sono stati, infatti, meglio chiariti in particolare due aspetti: la finalità dell'accesso, che deve essere unicamente la valutazione del "merito creditizio" del consumatore, e i soggetti cui possono riferirsi le informazioni, vale a dire esclusivamente il consumatore e i «soggetti con il medesimo coobbligati anche in solidi», in linea con quanto previsto dal Codice di deontologia sui sistemi informativi in tema di credito al consumo.

Protocollo d'intesa Agcm/Banca d'Italia contro le pratiche commerciali scorrette

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e la Banca d'Italia hanno sottoscritto un protocollo d'intesa in merito all'esercizio dei rispettivi poteri in materia di contrasto alle pratiche commerciali scorrette e di trasparenza e scorrettezza nei rapporti tra intermediari e clienti.

In base a tale protocollo, entrambe le autorità devono informarsi reciprocamente e tempestivamente sull'avvio dei procedimenti amministrativi di propria competenza nei confronti degli intermediari. Ciascuna autorità, ricevuta comunicazione da parte dell'altra, può formulare eventuali osservazioni.

Sono, inoltre, previsti incontri periodici e la possibilità di costituire gruppi di lavoro congiunti per affrontare tematiche di comune interesse.

L'obiettivo principale è assicurare un'efficace tutela del consumatore, l'efficienza e la coerenza dell'azione di controllo, il contenimento dei costi a carico degli intermediari bancari e finanziari.

Dall'Europa

Banca dati sui consumi alimentari nell'Unione europea

L'Efsa, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, ha pubblicato un prospetto della sua prima banca dati completa sui consumi alimentari, che dà informazioni dettagliate per i diversi Paesi dell'Unione europea.

La nuova banca dati svolgerà un ruolo determinante nella valutazione dei rischi connessi ai pericoli che possono presentare gli alimenti nell'Ue e consentirà di effettuare stime più precise dell'esposizione dei consumatori a tali pericoli, fornendo un contributo fondamentale al lavoro di valutazione del rischio dell'Efsa.

I dati contenuti nel database dell'Efsa derivano da 32 diverse indagini sulle abitudini alimentari realizzati in 22 Stati europei, compreso un progetto avviato nel 2008 dal titolo "*Individual food consumption data and exposure assessment studies for children*" che si incentrava sull'esposizione e sul consumo alimentare dei bambini.

La banca dati consente di effettuare una rapida selezione tra esposizione cronica ed esposizione acuta a sostanze pericolose eventualmente presenti nella catena alimentare.

Consumer conditions scoreboard

La Commissione europea ha pubblicato il *Consumer conditions scoreboard*, il cui obiettivo è quello di identificare se il mercato sta lavorando a favore dei consumatori e di monitorare le condizioni dei consumatori nei differenti Stati membri.

L'indice italiano ha seguito un andamento positivo: da un valore di 52 (2009) è arrivato nel 2010 a un valore pari a 66.

L'incidenza delle pratiche commerciali scorrette sembra essersi limitata e ciò è possibile rilevarlo dal fatto che l'Italia ha la percentuale più bassa in tutta l'Unione europea di consumatori incappati in fenomeni di pubblicità ingannevole (25%).

Il richiamo di prodotti ha coinvolto solo il 6% dei consumatori italiani e la percentuale di consumatori che hanno deciso di non procedere per vie legali a seguito di un reclamo rimasto senza risposta è pari al 28 per cento.

Lo strumento dell'Adr non sembra essere particolarmente diffuso tra i commercianti, utilizzato solo dal 3 per cento.

La percentuale di consumatori che ha cambiato le proprie abitudini a seguito di una campagna mediatica, invece, è pari al 55% (la seconda più alta nell'Unione europea).